



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 15252 Fascicolo N. 804/2023 – Area III


Avellino, data del protocollo

Alla Questura di **AVELLINO**
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di **AVELLINO**
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di **AVELLINO**
Alla Sezione Polizia Stradale di **AVELLINO**

Ai Sig.ri Sindaci e Comandanti di Polizia Municipale dei Comuni di
SANT'ANDREA DI CONZA
CONZA DELLA CAMPANIA
MORRA DE SANCTIS
LIONI
NUSCO
MONTELLA
BAGNOLI IRPINO

e, per conoscenza:

Alla Provincia di **AVELLINO**
Al Compartimento A.N.A.S. di **NAPOLI**
Al Consorzio A.S.I. Provincia di **AVELLINO**
Alla Prefettura U.T.G. di **POTENZA**
Alla Regione Abruzzo
Direzione Generale – DRG **L'AQUILA**
drg@pec.regione.abruzzo.it



Alla **RCS Sport SPA**
ciclismo.ressport@res.legalmail.it

OGGETTO: 106° Giro d'Italia – Corsa ciclistica internazionale per professionisti.
“4^a Tappa **VENOSA – LAGO LACENO**” organizzata per il giorno **9 maggio 2023**.

Si trasmette, per opportuna notizia e per gli adempimenti di competenza, copia dell'ordinanza di sospensione temporanea del traffico veicolare sulle strade di questa provincia interessate dall'attraversamento della gara ciclistica in oggetto, emessa da questo ufficio in data odierna.

Il Dirigente Incaricato Area III
Viceprefetto
Dr.ssa M. A. Cava

Prefettura Avellino - Area III - Prot. Uscita N.0038472 del 05/05/2023



Al Prefetto della Provincia di Avellino

Prot. n. 15252 Fascicolo N. 804/2023 – Area III

VISTA l'istanza pervenuta in data 21/02/2023, con la quale il Sig. Mauro Vegni – Direttore Ciclismo e Procuratore della RCS Sport SPA”, con sede a Milano, ha chiesto il rilascio dei nulla osta necessari allo svolgimento della manifestazione “106° GIRO D’ITALIA- corsa ciclistica internazionale per professionisti 4^a Tappa del 09/05/2023 VENOSA – LAGO LACENO” nonché la sospensione temporanea della circolazione lungo le strade interessate dalla competizione ciclistica, indicate nella tabella allegata che è parte integrante del presente provvedimento;

VISTA, altresì, la nota di R.C.S. Sport S.p.A., pervenuta in data 19 aprile 2023, con la quale è stata trasmessa l'istanza di integrazione relativa all'evento collaterale denominato “Lioni-Lago Laceno Giro-E”;

VISTA l'Autorizzazione della **Regione Abruzzo**, Direzione Generale - DRG, prot. n. 0191081 del 03/05/2023 allo svolgimento della manifestazione ciclistica “106° Giro d'Italia - 4^a Tappa prevista il giorno 09/05/2023 Venosa – Lago Laceno”;

VISTO il programma della manifestazione come richiamato nell'atto autorizzativo della Regione Abruzzo e la tabella di marcia dettagliata della gara, che interessa tratti di strade pubbliche di questa provincia, ricadenti nei territori dei Comuni di Sant'Andrea di Conza, Conza della Campania, Morra de Sanctis, Lioni, Nusco, Montella e Bagnoli Irpino;

CONSIDERATO che gli Organi ed Enti competenti, in riscontro alla nota di questa Prefettura prot. 15252 fasc. 804/2023 del 21/02/2023, non hanno segnalato la sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento della predetta gara ciclistica, con riferimento ad altre concomitanti manifestazioni sportive lungo le strade percorse dagli atleti;

VISTO l'esito della verifica del percorso di gara effettuata dalla Sezione Polizia Stradale di Avellino, la cui relazione è stata trasmessa a questa Prefettura con nota prot. 23003232/220.19 del 20/03/2023;

VISTA la nota in data 28/04/2023 prot. Registro Ufficiale U- 0318888 con la quale l'A.N.A.S. Struttura Territoriale Campania rilascia il proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione ciclistica “106° Giro d'Italia - 4^a Tappa” lungo le seguenti Strade Statali: SS. 7, SS. 7DIR-C, SS. 401;

VISTO il provvedimento della Provincia di Avellino n. 17045 del 26.04.2023, qui integralmente richiamato, con il quale è stato concesso il nulla osta allo svolgimento dell'anzidetta manifestazione nel rispetto delle prescrizioni indicate;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso delle riunioni tenute in questa Prefettura in videoconferenza in data 2 marzo, 4 e 28 aprile 2023, con riferimento alle condizioni delle arterie stradali interessate dalla gara, alla sospensione temporanea della circolazione e al presidio delle intersezioni che presentano maggiore criticità, nonché all'adozione da parte dei Comuni dei provvedimenti di rispettiva competenza;

VISTE le direttive impartite dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza in ordine alla regolamentazione della circolazione in occasione di competizioni ciclistiche con le circolari n. 300/A/26784/116/1 del 13/10/1997 e n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 concernente le “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, così come modificato con Decreto interministeriale Infrastrutture e Trasporti e Interno del 30 aprile 2019”;

RICHIAMATA altresì la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A /6989/20/116/1/ in data 29/09/2020, nella quale si precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;



Al Prefetto della Provincia di Avellino

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 s.m.i., la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 s.m.i. e la circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della P.S. n. 300/A/555805/116/1 punto 3, in data 8/11/1998 ;

ORDINA

per la giornata del **9 maggio 2023**, durante lo svolgimento della manifestazione ciclistica competitiva denominata **"106° Giro d'Italia 2023 - 4a Tappa Venosa-Lago Laceno"** e dell'evento collaterale denominato **"Lioni-Lago Laceno Giro-E"**:

- la sospensione temporanea della circolazione a partire da **2 ore e 30 minuti** prima del passaggio della corsa alla media più veloce e fino a **30 minuti** successivi al transito del veicolo con il cartello "Fine Corsa", dal Comune di Sant'Andrea di Conza, comune di ingresso della carovana ciclistica nella Provincia di Avellino, fino allo svincolo S.S. 691 Fondo Valle Sele nel comune di Lioni, lungo il percorso interessato dal passaggio del **Giro d'Italia** interessando il territorio di questa Provincia su strade extraurbane e località dei Comuni di: Sant'Andrea di Conza, Conza della Campania, Morra de Sanctis, Lioni, Nusco, Montella e Bagnoli Irpino, come indicato nelle planimetrie del percorso e nelle cronotabelle allegate all'istanza che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- dispone altresì, la sospensione temporanea della circolazione sulla ex S.S. 400 innesto S.S. 7 (altezza centro commerciale) nel Comune di Lioni e fino all'arrivo previsto a Lago Laceno nel Comune di Bagnoli Irpino dalle **ore 13:00 e fino a 30 minuti** successivi al transito del veicolo con il cartello "Fine Corsa" lungo il percorso interessato dal passaggio del **Giro -E**, nonché della competizione ciclistica del **Giro d'Italia** che interessa, parimenti, il territorio dei Comuni di: Lioni, Nusco, Montella e Bagnoli Irpino (località di arrivo della tappa) così come indicato nelle planimetrie del percorso e nelle cronotabelle allegate all'istanza, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;



Al Prefetto della Provincia di Avellino

DISPONE

altresì che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica diano la massima pubblicità al contenuto del presente provvedimento ed a quello delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, attraverso i mezzi di informazione, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, anche con riferimento alle strade poderali che si immettono su quest'ultimo, precisando gli orari in cui sono interdetti i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, segnalando i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento;
- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione. Conformemente alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla manifestazione citate in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;
- l'organizzazione provvede altresì ad avvisare i responsabili delle squadre e tutti i concorrenti circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi o ostacoli presenti sulla carreggiata, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, indicando le modalità con cui gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché le cautele eventuali da adottare per superarli;
- deve essere sempre assicurata una conforme e costante assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione.

Avellino, data del protocollo

in il Prefetto
il Viceprefetto Vicario
[Signature]